

## Pluralismo di valori, democrazia e bilanciamento: riflessioni a margine della sentenza Dobbs

Ludovica Poli

Professoressa associata di diritto internazionale, Università degli Studi di Torino. Mail: [ludovica.poli@unito.it](mailto:ludovica.poli@unito.it).

Come altri temi di cui il biodiritto si occupa, l'aborto comporta un confronto tra posizioni etiche e sistemi valoriali contrapposti. Ben lo evidenzia il giudice Alito, estensore della sentenza della Corte Suprema americana in *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, esordendo con queste parole: «abortion presents a profound moral issue on which Americans hold sharply conflicting views»<sup>1</sup>.

Il dibattito sull'ammissibilità dell'aborto è fortemente animato, da una parte, da chi si pone a difesa della vita potenziale del feto e, dall'altra, da coloro che insistono sulla necessità di tutelare innanzitutto l'autonomia della donna, il cui corpo e la cui vita sono primariamente interessati dalla gravidanza. Gli argomenti sollevati dagli uni e dagli altri appaiono tanto granitici da rivelare l'incomunicabilità di fondo tra le due posizioni. Anche per ovviare alla difficoltà di trovare una definizione univoca per una questione moralmente controversa, la risposta del diritto è spesso centrata sulla definizione di tempi e condizioni dell'aborto legittimo.

Come si pone la sentenza *Dobbs* su questo sfondo, in particolare alla luce dei celebri

precedenti *Roe v. Wade* e *Planned Parenthood v. Casey*? Nel tentativo di mediare tra interessi contrapposti, entrambe le sentenze identificavano nella *viability line* il momento in cui il diritto della donna dovesse cedere il passo all'interesse dello Stato di preservare una *potential life*; *Dobbs*, invece, si pone in totale rottura con questo approccio e, negando qualunque fondamento costituzionale al diritto di aborto, apre la porta a normative estremamente restrittive in materia.

Nel 1973, in *Roe v. Wade*, con una sentenza entrata rapidamente nella storia, la Corte Suprema americana aveva ricondotto la libertà della donna di interrompere una gravidanza al diritto alla *privacy*, ricavabile dal nono e dal quattordicesimo emendamento. Pertanto, gli Stati potevano vietare tale pratica solo a partire dal momento della gestazione in cui il feto avesse raggiunto un tale livello di sviluppo da poter sopravvivere al di fuori dal corpo della madre<sup>2</sup>. La sentenza *Roe* proponeva poi la distinzione in trimestri per definire il margine di possibile intervento dello Stato. In particolare, nel primo trimestre di gestazione, lo Stato, non dovendo interferire con la decisione della donna di interrompere la gravidanza, poteva al più pretendere che l'aborto fosse praticato da un medico autorizzato e in condizioni sicure; nel secondo trimestre (e fino al raggiungimento della *viability line*), lo Stato aveva la possibilità di regolamentare la procedura al solo fine di proteggere la salute materna; negli ultimi tre mesi di gestazione (e più in particolare dal momento in cui il feto divenisse

<sup>1</sup> Corte suprema degli Stati Uniti d'America, *Dobbs, State Health Officer of the Mississippi Department of Health, et al. v. Jackson Women's Health Organization et al.*, 597 U.S. (2022), sentenza del 24 giugno 2022, 1.

<sup>2</sup> Corte suprema degli Stati Uniti d'America, *Roe et al. v. Wade, District Attorney of Dallas County*, 410 U.S.

113, sentenza del 22 gennaio 1973. Sulla sentenza: P.B. HEYMANN, D. E. BARZELAY, *The Forest and the Trees: Roe v. Wade and Its Critics*, in *Boston University Law Review*, 53, 1973, 765ss; D.J. GARROW, *Abortion before and after Roe v. Wade: An historical perspective*, in *Albany Law Review*, 62, 1998, 833 ss.

Focus on  
 ‘vitale’), lo Stato poteva vietare l’interruzione di gravidanza, salvo che tale pratica fosse indispensabile per preservare la vita o la salute della madre. Nel 1992, con la sentenza nel caso *Planned Parenthood v. Casey*, si confermava la centralità della *viability line* come spartiacque nella regolamentazione dell’aborto e il test dell’*undue burden* sostituiva la rigida suddivisione in trimestri per valutare l’ammissibilità di restrizioni all’interruzione di gravidanza precedenti a tale momento. In particolare, la Corte Suprema precisava che, prima che il feto divenisse “vitale”, lo Stato, pur non potendo vietare l’aborto, aveva comunque la possibilità di promuovere scelte *pro-life*, salvo porre un onere eccessivo sulle donne o un ostacolo sostanziale all’interruzione di gravidanza<sup>3</sup>.

Con la sentenza *Dobbs* la Corte Suprema è tornata decisamente sui suoi passi e ha inteso correggere la posizione (definita “*egregiously wrong*”) che aveva assunto in precedenza con *Roe* e *Casey*<sup>4</sup>. L’imposizione della regola della *viability line* – frutto di un “*raw judicial power*” – avrebbe infatti ridimensionato eccessivamente la libertà degli Stati di regolare l’interruzione di gravidanza, rispetto alla maggior parte delle democrazie occidentali<sup>5</sup>. Secondo la maggioranza dei giudici, il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza non è garantito dalla Costituzione americana non solo perché non è esplicitamente previsto nel testo, ma anche perché non è desumibile dalla *due process clause* del quattordicesimo emendamento, non essendo né solidamente fondato nella tradizione e storia del Paese, né implicito nel concetto di “*ordered*

*liberty*”. In particolare, la nozione di “*ordered liberty*” (una libertà dell’individuo limitata, temperata, da esigenze di ordine pubblico) non impedirebbe ai rappresentanti eletti del popolo di decidere come regolamentare l’aborto, temperando gli interessi della donna e quelli della “vita potenziale”<sup>6</sup>.

Se ci si sofferma su quest’ultimo passaggio della sentenza si può avere l’impressione che la Corte si concentri sull’aspetto procedurale della regolamentazione e dunque, primariamente, sul contestato parametro della *viability line*. Pur rappresentando l’esito dello sforzo di composizione tra diritti della donna e dell’interesse dello Stato a tutelare una vita potenziale, la *viability line* comportava in effetti numerosi problemi di ordine operativo. Essa, infatti, non individua univocamente un momento specifico della gestazione, ma richiama piuttosto un concetto indefinito e dipendente dalle specifiche circostanze di specie (condizioni cliniche della donna e del feto, conoscenze scientifiche e capacità tecniche, variabili nel tempo e nello spazio).

Come sottolinea il giudice Roberts nella sua opinione concorrente, la Corte ben avrebbe potuto limitarsi a negare la validità della *viability line* come limite temporale per consentire l’interruzione di gravidanza e stabilire piuttosto la necessità di definire un più chiaro termine temporale entro il quale garantire alla donna la libertà di scelta<sup>7</sup>. Invece, la portata della sentenza è assai più ampia: rinunciando completamente a ricercare un equilibrio a livello dei valori tutelati nella Costituzione federale, la Corte Suprema ha esercitato un *judicial restraint* che rappresenta, in sé,

<sup>3</sup> Corte suprema degli Stati Uniti d’America, *Planned Parenthood v. Casey*, cit., 2820-2821, par. 20-27. Sulla sentenza: E. DALY, *Reconsidering Abortion Law: Liberty, Equality, and the New Rhetoric of Planned Parenthood v. Casey*, in *American University Law Review*, 45, 1995, 77 ss.

<sup>4</sup> Corte suprema degli Stati Uniti d’America, *Dobbs v. Jackson*, cit., 41.

<sup>5</sup> *Ivi*, 53.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> Corte suprema degli Stati Uniti d’America, *Dobbs v. Jackson*, cit., *Concurring opinion* del giudice Roberts, 7-8.

una sconfitta per la tutela dei diritti delle donne<sup>8</sup>. Essa ha infatti lasciato nelle mani degli Stati non solo il compito di regolare l'aborto, ma di fatto, anche la libertà di decidere di non consentirlo. Da giugno 2022 si sono così moltiplicate negli Stati Uniti normative restrittive in materia di interruzione di gravidanza che hanno gravissime ricadute sulla tutela della salute riproduttiva delle donne gravide, non solo con riferimento all'interruzione volontaria di gravidanza. Studi dimostrano infatti che tali normative rischiano di avere effetti deleteri sul modo in cui gli operatori sanitari gestiscono gli aborti spontanei e diverse complicazioni ostetriche<sup>9</sup>. Impedendo l'accesso all'aborto sicuro, tali normative, validate *a priori* dalla sentenza *Dobbs*, mettono a repentaglio la salute e la vita delle donne e delle ragazze, le sottopongono a sofferenze fisiche o mentali che - come precisato da diversi *treaty bodies* delle Nazioni Unite - possono equivalere a trattamenti crudeli, disumani o degradanti e rappresentano forme di discriminazione contro le donne e di violenza di genere. Dal punto di vista del diritto internazionale, esse si pongono, pertanto, in violazione degli obblighi di tutela dei diritti umani assunti dagli USA attraverso la ratifica di trattati, tra cui il Patto sui diritti civili e politici<sup>10</sup>. Il *judicial restraint* della Corte Suprema - che ricorda l'atteggiamento adottato dalla Corte EDU non solo in materia di aborto, ma con

riferimento ad ogni questione eticamente controversa - si fonda sulla fiducia nelle garanzie della democrazia. I giudici insistono, non a caso, sulla possibilità che le donne e i movimenti *pro-choice* orientino le decisioni del legislatore attraverso le attività di *lobby* e la partecipazione alla vita politica dei singoli stati<sup>11</sup>. Pare legittimo, tuttavia, chiedersi se il processo democratico sia davvero sufficiente ad escludere una compromissione dei diritti fondamentali, quando siano in discussione questioni controverse dal punto di vista etico, in particolare in un contesto, come quello americano, in cui questo tema ha assunto un significato strategico per la politica nazionale. Pare a chi scrive che la delega operata dalla Corte suprema, a vantaggio del potere legislativo degli Stati federati, rischi piuttosto di consentire ad una certa maggioranza di imporre le proprie preferenze morali anche a chi senta diversamente. La sentenza *Dobbs* rappresenta dunque una sconfitta per la tutela dei diritti fondamentali degli individui non solo dal punto di vista operativo, ma anche sul piano concettuale: la totale rinuncia ad un bilanciamento di diritti del singolo con gli interessi dello stato si pone in netto contrasto con la necessità di riconoscere e valorizzare il pluralismo morale che dovrebbe invece caratterizzare le società occidentali.

<sup>8</sup> L. POLI, *La sentenza della Corte Suprema statunitense in Dobbs v. Jackson: un judicial restraint che viola i diritti fondamentali delle donne*, in *DUDI*, 2022, 659 ss.

<sup>9</sup> M. LEWANDOWSKA, *The fall of Roe v Wade: the fight for abortion rights is universal*, in *BMJ*, 377, 2022, o1608, 29 giugno 2022; L.M. PALTROW, L.H. HARRIS, M.F. MARSHALL, *Beyond Abortion: The Consequences of Overturning Roe*, in *The American Journal of Bioethics*, 2022, 3 ss.

<sup>10</sup> S. DE VIDO, *Blessed be the fruit. Un'analisi di genere della sentenza Dobbs della Corte Suprema statunitense alla luce del diritto internazionale dei diritti umani*, in *SIDIBlog*, 25 luglio 2022, disponibile su [www.sidiblog.org](http://www.sidiblog.org).

<sup>11</sup> Corte suprema degli Stati Uniti d'America, *Dobbs v. Jackson*, cit., 65.